

COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE COESIONE SOCIALE

Appalto per il Servizio di accoglienza e unità di strada in orario diurno e notturno a bassa soglia, per persone che si trovano in situazione di grave marginalità, consumatori di sostanze stupefacenti e alcolodipendenti, integrato al Servizio Pronto Intervento Sociale
Inclusione e Mediazione

CAPITOLATO
TECNICO E PRESTAZIONALE

Responsabile unico del progetto (RUP)
Alberto Favaretto

ART. 1 - OGGETTO

1.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di accoglienza e unità di strada in orario diurno e notturno a bassa soglia, per persone che si trovano in situazione di grave marginalità, con particolare riferimento a persone che usano droghe (PUD) (d'ora in poi anche solo il "Servizio"). **CIG A00F96C528.**

Esso deve intendersi come complementare alle attività del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione del Comune di Venezia nell'ambito delle previste attività di riduzione del danno.

ART. 2 – MODALITA' DI GARA

2.1 Per l'affidamento del Servizio si procederà mediante **procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023**, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 128, della relativa normativa in quanto servizi sociali e limitatamente alle norme richiamate dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal presente Capitolato d'appalto.

2.2 L'appalto è da svolgersi secondo quanto previsto dal presente Capitolato tecnico e prestazionale.

ART. 3- DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

3.1 L'arco temporale di riferimento dell'appalto è costituito da 32 mensilità. L'appalto decorre dal 1/11/2023 fino al 30/06/2026. Il predetto termine di avvio potrà essere confermato, anticipato o differito a seguito dell'espletamento della procedura di gara.

3.2

I Servizi di cui all'art. 4:

- Unità di strada a bassa soglia diurna

- Accoglienza diurna

devono essere garantiti **dal 01/11/2023 fino al 30/06/2026;**

I Servizi di cui all'art. 4:

- Unità di strada a bassa soglia notturna

- Accoglienza notturna

devono essere garantiti **dal 05/03/2024 fino al 30/06/2026.**

3.3 La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, in combinato disposto con gli artt. 224, co. 2, lett. c) e 226, co. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, e considerando altresì il cd. principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che rappresenta criterio interpretativo e applicativo ai sensi dell'art. 4 del medesimo codice, si riserva di dare esecuzione dell'appalto in urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023. Ciò anche tenuto conto che trattasi di servizi sociali da affidare sulla base del principio di continuità di cui all'art. 128 del D.Lgs. 36/2023.

3.4 Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e in considerazione di quanto consentito dall'art. 120, comma 1, lettera c) del d. lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, per circostanze imprevedibili, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.5 Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023 la durata del contratto può essere prorogata alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

3.6 Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'appaltatore una o più variazioni di una o più delle prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura di appalto **nei limiti complessivi del 25 % dell'importo contrattualmente definito, fino ad un massimo di € 702.000,00.= o.f.e.** , nei seguenti casi:

- a) di accertata necessità di svolgere le attività di **Accoglienza diurna** di cui all'art. 4 nei giorni feriali;
- b) a seguito di un significativo aumento di richieste di accesso ai servizi diurni del centro di accoglienza;
- c) qualora il **fondo di dotazione** di cui all'art. 9 risultasse insufficiente a seguito di un maggior numero di beneficiari contattati e/o accolti.

ART. 4 – TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE ORARIA DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO

4.1 Il servizio prevede un'attività di **Unità di Strada a bassa soglia** che adottando la prospettiva della riduzione del danno si rivolge a persone che usano droghe e alcol (PUD) e un'**Accoglienza diurna e notturna** presso la struttura comunale denominata Centro di accoglienza Drop-in (d'ora in poi anche solo "*Drop-in*"), sita in via Giustizia 21 a Mestre (Ve).

Le attività sopracitate, rivolte alle persone di cui sopra, perseguono l'obiettivo di contattare i beneficiari, anche a seguito di segnalazioni, facilitare l'emersione dei bisogni sociali e/o sanitari, motivare al cambiamento dei comportamenti dannosi droga-correlati, favorire la relazione con i servizi del territorio e favorire occasioni di relazione e di benessere fisico e mentale, nonché di promuovere l'empowerment dei destinatari favorendone il protagonismo e l'assunzione di responsabilità sociale.

4.2 Il Servizio di **Unità di strada a bassa soglia diurna** è attivo tutti i giorni (7/7), festività comprese, dalle ore 08.00 alle ore 21.00;

il Servizio di **Unità di strada a bassa soglia notturna** è attivo tutti i giorni (7/7), festività comprese, dalle ore 21.00 alle ore 03.00;

Il servizio di **Accoglienza diurna** è attivo nei fine settimana (sabato e domenica) e durante le festività, con orario dalle 08.00 alle 20.00;

Il servizio di **Accoglienza notturna** è attivo tutti i giorni (7/7) festività comprese, dalle ore 21.00 alle ore 08.00.

4.3 I servizi sopra indicati prevedono la realizzazione delle **seguenti attività**, da attuarsi con continuità nel periodo indicato all'art. 3.2, a favore dei destinatari individuati al successivo articolo 5:

4.3.1 Unità di strada a bassa soglia diurna e notturna:

- a) Attività di contatto, anche a seguito di segnalazioni, e accoglienza, ascolto attivo, counselling, azioni di riduzione del danno, azioni di "aggancio", rilevazione dei bisogni e consolidamento della relazione di fiducia;
- b) Attività di orientamento, accompagnamento/invio verso la rete dei servizi del territorio ad esempio Drop-In (in orario notturno e diurno) o altri luoghi di interesse come mense, dormitori, sportello sociale, Servizi dell'ASL, altro);
- c) Azioni di riduzione del danno, volte a limitare i rischi sanitari e sociali determinati dall'uso di sostanze stupefacenti, mediante la consegna e il ritiro di materiale sanitario lo scambio di informazioni e azioni per la prevenzione dell'overdose;
- d) Allestimento, con il materiale necessario all'intervento in strada, dei mezzi utilizzati per l'Unità di Strada;
- e) Garantire il puntuale rifornimento di carburante e pulizia/manutenzione dei mezzi (con spese a carico del Comune di Venezia);
- f) Attività continua di mappatura, osservazione e monitoraggio del fenomeno oggetto dell'appalto;
- g) Attività, in accordo e integrazione con il Servizio competente del Comune di Venezia, di comunicazione e mediazione dei conflitti con il contesto urbano (residenti e commercianti, FFOO), con l'obiettivo di contenere le situazioni di tensione tra i beneficiari diretti, la cittadinanza e altri attori coinvolti, favorire l'ascolto reciproco, la raccolta di eventuali segnalazioni;
- h) In accordo e su indicazione del Servizio comunale di riferimento, disponibilità a partecipare ad attività di collegamento con la rete dei servizi, inclusa la partecipazione a tavoli e riunioni di pianificazione degli interventi.

4.3.2 Accoglienza diurna e notturna

- a) L'accoglienza diurna si intende compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nelle giornate del sabato, domenica e festività;
- b) Allestimento all'interno della struttura Drop-In di aree dedicate all'accoglienza e predisposizione del relativo materiale necessario per offrire i servizi per l'igiene personale, piccolo ristoro (sanitario, generi di conforto, indumenti, igiene intima, compreso eventuale lavaggio di lenzuola, copri piumini e/o coperte per la notte), da parte degli operatori della ditta affidataria, predisponendo quindi adeguati spazi per il riposo e per le altre attività sopracitate;

c) Accoglienza presso la medesima struttura, con possibilità da parte degli utenti di riposare, utilizzo del telefono della struttura se motivato, wc, servizio doccia (inclusi: asciugamani, sapone/schiuma da barba, lamette), possibilità di ricaricare la batteria del telefono cellulare, piccolo ristoro (té, caffè, acqua, biscotti), consegna e ritiro materiale sanitario;

d) Azioni di riduzione del danno, volte a limitare i rischi sanitari e sociali determinati dall'uso di sostanze stupefacenti, mediante la consegna e il ritiro di materiale sanitario lo scambio di informazioni e azioni per la prevenzione dell'overdose;

e) Acquisto e stoccaggio dei beni materiali necessari alla realizzazione dei diversi interventi (materiale di prevenzione ai fini di riduzione del danno delle problematiche droga-alcol correlate, per igiene personale e beni di consumo per distribuzione alimentari).

f) L'accoglienza notturna si intende compresa tra le ore 21:00 e le ore 8:00.

g) Nelle ore notturne si prevede l'accoglienza indicativamente di 15 - max 20 persone e, laddove possibile, si dovrà prevedere, una "rotazione" degli utenti in base ai bisogni espressi dagli stessi e alle valutazioni degli operatori, applicando un principio di "vulnerabilità" della persona e di "impatto sociale" determinato dalla stessa. Non si prevede lista d'attesa.

h) Durante le attività di accoglienza, ed in special modo nella fascia notturna, si richiede che gli operatori presenti in struttura siano attivi, al fine di mantenere e consolidare la relazione con i destinatari, nonché promuovere un clima di tranquillità e rispetto delle regole.

4.4 Si richiedono infine le seguenti attività, meglio specificate nei successivi punti da 4.6 a 4.9, utili a realizzare un lavoro di qualità e coordinato:

- attività di formazione degli operatori coinvolti;
- attività di supervisione metodologica e/o clinica;
- attività di supervisione che favorisca il benessere del gruppo di lavoro, emotiva e/o dinamica;
- attività di intervizione, confronto e coordinamento con gli operatori dell'Ufficio Lavoro di Prossimità e operatori di altri servizi che operano a favore del medesimo target e direttamente o indirettamente coinvolti a vario titolo nel fenomeno;
- attività di valutazione degli interventi attraverso la registrazione/raccolta dati delle azioni svolte, reportistica quantitativa e qualitativa.

4.5 Per lo svolgimento dell'intero servizio si dovrà prevedere la costituzione di un'**equipe di lavoro** composta da un numero di operatori in grado di coprire le attività nel modo seguente:

Accoglienza diurna in struttura: l'orario previsto sarà dalle 8.00 alle 20.00, dunque per 12 ore, nelle giornate di sabato e domenica, festività incluse e si richiede la compresenza di almeno n. 3 (tre) operatori.

Accoglienza notturna in struttura: l'orario previsto sarà dalle 21.00 alle 8:00 del mattino seguente, dunque per 11 ore continuative, dal momento in cui sono presenti gli ospiti in struttura e si richiede la compresenza di almeno n. 3 (tre) operatori.

Unità di Strada diurna: l'orario previsto sarà è compreso tra le ore 8:00 e le ore 21:00, dunque per 13 ore, 7 giorni su 7, festività incluse; si richiede per tutto l'orario sopra citato, escluso il periodo dalle ore 14.00 alle 15.00 e dalle 20.00 alle 21.00, la compresenza di due squadre di operatori, ciascuna composta da almeno n. 2 (due) operatori, attive contemporaneamente sul territorio, mediante n. 2 (due) automezzi messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Nella fascia oraria 14:00-15:00 e 20:00-21:00 è richiesta la presenza di una sola squadra.

Unità di Strada notturna: l'orario previsto sarà dalle ore 21.00 alle ore 03:00, ovvero per 6 ore, 7 giorni su 7, festività incluse; per l'intervento in strada si richiede la compresenza di almeno n. 2 (due) operatori, attivi sul territorio della terraferma, in particolare nelle zone più sollecitate dalla presenza di persone che usano droghe e alcool, in condizione di grave marginalità sociale, mediante l'utilizzo di n. 1 (uno) mezzo messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

4.6 La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre gli strumenti di rilevazione delle attività svolte e dei beneficiari contattati, sia di tipo quantitativo che qualitativo, al fine di poter valutare l'efficacia degli interventi in itinere e a conclusione del presente affidamento, da concordare con gli operatori del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione - Lavoro di Prossimità. L'appaltatore dovrà tenere quotidianamente aggiornato un registro di rilevazione delle presenze presso la struttura e dei soggetti contattati dalle Unità di Strada.

4.7 Deve essere prevista un'attività di monitoraggio, intervizione sulle casistiche trattate e coordinamento delle azioni messe in campo tra i diversi soggetti coinvolti all'interno del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione, svolta con cadenza settimanale tra gli operatori della ditta affidataria e gli operatori del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione, Ufficio Lavoro di Prossimità.

4.8 Si dovrà prevedere uno stretto raccordo tra gli operatori della ditta affidataria e gli operatori dell'Ufficio Lavoro di Prossimità del Servizio Pronto Intervento sociale Inclusione e Mediazione, esteso anche a eventuali operatori di altri servizi che operano a favore del medesimo target o che risultano in qualche modo coinvolti nel fenomeno, come ad esempio ASL - SerD, Polizia Locale e Veritas, ecc. finalizzato allo scambio di informazioni e di dati e condivisione di approcci e procedure operative, secondo una modalità concordata con il Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione.

4.9 La ditta dovrà prevedere attività di formazione (sul "campo" e in aula) e supervisione metodologica per gli operatori della ditta affidataria da svolgere all'interno del suddetto orario di lavoro, nonché tutte le azioni di supporto del benessere dell'equipe (supervisione dinamica e/o emotiva), concordate con l'Ufficio Lavoro di Prossimità.

4.10 L'attività di contatto in strada e di trasporto degli utenti verrà svolta utilizzando due automezzi messi a disposizione dal Comune di Venezia (carburante e manutenzione inclusi), regolarmente assicurati con assicurazione RCA; sarà cura del soggetto attuatore segnalare tempestivamente eventuali guasti o danni causati o rilevati durante l'utilizzo, provvedere all'igienizzazione a fine turno (a carico della ditta affidataria). Eventuali sanzioni causate dall'infrazione del codice stradale durante l'utilizzo del mezzo, saranno a carico della ditta affidataria.

Laddove occasionalmente uno dei suddetti mezzi non fosse disponibile, potrà essere richiesto all'appaltatore, al fine di garantire la continuità del servizio, di reperire altro mezzo alternativo da destinare alle funzioni dell'Unità di strada. Il mezzo dovrà presentare caratteristiche analoghe a quello dell'Amministrazione, idonee all'attività e dovrà essere regolarmente assicurato con assicurazione RCA, nonché in regola con la normativa vigente.

ART. 5 – DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO

5.1 Destinatari delle attività oggetto del presente appalto sono persone che si trovano in situazione di grave marginalità sociale, con particolare riferimento a persone che usano droghe (PUD) presenti nel territorio del Comune di Venezia.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO

6.1 Seppure auspicabile, non viene richiesto alcun titolo specifico, correlato alla professione sociale, ad eccezione della figura del coordinatore, per cui è richiesto un diploma attinente all'ambito del servizio oggetto del presente capitolato (vedi art. 7).

6.2 Si dovrà prevedere il coinvolgimento di operatori che garantiscano la diversità di genere, in proporzione all'utenza contattata, in modo che entrambi i sessi siano adeguatamente rappresentati e possano accogliere l'utenza in maniera opportuna.

6.3 Al fine di garantire una certa capacità di intervento ed esperienza da parte del personale è preferibile un'età compresa tra 25 e 50 anni, a cui verrà richiesta attitudine al lavoro in equipe e un interesse rispetto al fenomeno del consumo di sostanze psicotrope e della grave marginalità sociale, disponibilità al lavoro su turni, sia in orario diurno che notturno, orario festivo, lavoro all'aperto.

6.4 Il possesso di eventuali titoli, attitudini e requisiti professionali deve risultare da idonea documentazione (*curriculum vitae* in formato europeo Europass, datato e firmato), resa mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, da prodursi unitamente al Progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.

6.5 L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno durante il periodo di affidamento.

6.6 L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro CCNL Cooperative Sociali, ovvero il CCNL indicato dall'operatore economico nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante o tutele equivalenti. In proposito i concorrenti dovranno indicare, in sede di gara, la tipologia di CCNL applicato per il proprio personale.

6.7 Il personale utilizzato deve anche essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio. In particolare, il personale

dell'aggiudicatario deve mantenere il segreto d'ufficio su tutte le persone, i fatti e le circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento delle attività, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. n. 2016/679/UE.

6.8 Per tutta la durata del contratto, l'aggiudicatario dovrà, preferibilmente, impiegare il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel Servizio.

6.9 Per lo svolgimento dell'attività di Unità di Strada è necessario che il personale impiegato abbia una buona conoscenza del territorio del Comune di Venezia – Mestre Terraferma e in particolare dei luoghi di frequentazione del target indicato nel presente Capitolato.

6.10 L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione, fornendo i relativi *curricula*, se presentati inizialmente.

6.11 L'eventuale sostituzione del personale impiegato dovrà essere fatta con personale di uguale competenza, entro e non oltre quindici giorni, e dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione comunale ed essere autorizzata dalla stessa.

6.12 Laddove gli operatori dovessero compiere gravi inadempienze o evidenziare gravi livelli di inidoneità, l'Amministrazione comunale, effettuati gli opportuni accertamenti comprovanti l'inidoneità e/o l'inadempimento rispetto all'intervento in essere, e ferma restando l'eventuale responsabilità dell'aggiudicatario, darà disposizioni all'aggiudicatario di procedere all'immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, ed esso dovrà provvedere entro 7 giorni dalla richiesta, o in casi gravissimi con effetto immediato, con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

6.13 L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l'autorizzazione a svolgere l'attività fuori sede, assumendo l'aggiudicatario a proprio carico tutti gli oneri relativi. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

6.14 Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

6.15 L'elenco nominativo del personale addetto alla realizzazione delle attività deve essere in ogni caso comunicato dall'aggiudicatario prima dell'avvio dell'appalto.

6.16 Il personale dell'aggiudicatario, operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente capitolato, in nessun caso e per nessuna circostanza può rivendicare rapporti di dipendenza dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – COORDINAMENTO

7.1 L'aggiudicatario si obbliga ad individuare **un coordinatore** quale interlocutore unico del Comune di Venezia, in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale correlata al servizio erogato e di un'adeguata esperienza in attività assimilabili a quelle richieste dal presente appalto da comprovarsi tramite *curriculum vitae* da allegarsi al Progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.

7.2 In particolare è richiesto che il coordinatore sia in possesso di esperienza significativa documentata maturata in attività analoghe a quelle richieste dal presente appalto.

7.3 Il coordinatore deve avere almeno profilo professionale "D" del CCNL delle Cooperative Sociali del settore Socio Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo (o altri profili di inquadramento equivalenti derivanti dall'eventuale diverso contratto collettivo applicato).

7.4 In particolare il coordinatore, dedicato alla gestione organizzativa e al coordinamento tecnico-professionale degli operatori impegnati nel servizio, sarà responsabile del coordinamento dei turni del servizio operativo, delle attività di formazione e supervisione, delle attività successive che si sviluppano nell'arco dell'intervento. Egli sarà inoltre referente per tutte le attività di coordinamento e interfaccia con il Servizio "Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione" del Comune di Venezia, garantendo la corretta programmazione e gestione del servizio così come dall'art. 4 del presente capitolato.

7.5 Nel corso dell'appalto, in caso di necessità di sostituzione del coordinatore l'aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente il nominativo del sostituto che deve essere in possesso di adeguata e analoga esperienza e profilo professionale conforme a quanto richiesto dal presente articolo. La sostituzione deve intervenire senza soluzione di continuità. In ogni caso l'Amministrazione comunale si riserva di accertare la reale sussistenza dei requisiti in capo al sostituto e di richiedere all'aggiudicatario l'immediata sostituzione con figura professionale con idonee attitudini e competenze.

7.6 Il coordinatore deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica e deve segnalare per iscritto eventuali problemi e/o difficoltà riscontrati nella realizzazione degli interventi.

7.7 L'appaltatore è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

7.8 L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP, tramite il proprio coordinatore, eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dell'appalto, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. L'aggiudicatario è responsabile per la mancata tempestiva comunicazione.

ART. 8 – SEDI

8.1 Le attività di Accoglienza diurna e notturna si svolgeranno presso la sede comunale del Centro diurno Drop In sita in Via Giustizia, 21/b a Mestre – Venezia.

Le attività di back office dell'Unità di strada si svolgeranno principalmente presso la medesima sede comunale del Centro diurno Drop In sita in Via Giustizia, 21/b a Mestre - Venezia.

ART. 9 – DOTAZIONI STRUMENTALI

9.1 Il Comune di Venezia per realizzare le attività di Unità di Strada metterà a disposizione due automezzi (carburante e manutenzione inclusi), regolarmente assicurati con assicurazione RCA.

9.2 Per realizzare le attività previste rimangono a carico dell'aggiudicatario, che deve tenerne conto in sede di formulazione dell'offerta economica, tutti gli oneri per la messa a disposizione di:

- un numero congruo di telefoni cellulari con linea telefonica e accesso internet attivi da mettere a disposizione degli operatori sia delle unità di strada che dell'accoglienza per poter ricevere potenziali segnalazioni in tempo reale e a loro volta poter comunicare con possibili altri servizi;
- almeno un pc portatile, necessario per la registrazione dei dati e reporting;
- in generale ogni altra spesa necessaria per garantire il buon andamento del servizio senza alcuna pretesa di concorrenza da parte dell'Amministrazione Comunale.

9.3 All'aggiudicatario l'Amministrazione comunale metterà a disposizione **un Fondo di Dotazione** per coprire le spese necessarie per l'acquisto dei beni materiali, alimentari e sanitari al fine di poter garantire lo svolgimento delle attività richieste, che potrà comprendere l'acquisto di:

- 1) Beni e materiali per garantire i servizi per l'igiene personale, ad esempio: kit doccia, asciugamani, biancheria intima, lavatrici, asciugatrici, detersivo da biancheria, altro;
- 2) Beni di tipo alimentare per garantire un piccolo ristoro nelle attività di accoglienza ad esempio: biscotti, crackers, caffè, the, zucchero, acqua in bottiglia, altro;
- 3) Materiali per poter garantire il servizio di piccolo ristoro ad esempio: bicchieri di carta/plastica, bollitori per caffè e/o thè, rotoli di carta asciuga tutto, altro;
- 4) Materiali e attrezzature necessarie per garantire l'accoglienza notturna e l'eventuale riposo notturno, ad esempio: brandine pieghevoli resistenti e omologate, lenzuola, coperte/piumini, cuscini e quant'altro si renda necessario per consentire il riposo notturno ad un numero di utenti beneficiari pari a quelli previsti nell'ipotesi di capienza massima (max 20 persone);
- 5) Materiale di riduzione del danno utile nella prevenzione ai danni droga/alcol correlati, compreso antidoto salvavita a seguito di overdose da oppiacei, da concordare con gli operatori referenti del Servizio comunale di riferimento.

9.4 L'aggiudicatario per dare evidenza dei costi sostenuti, a valere sul fondo di dotazione, dovrà presentare la fattura di acquisto accompagnata da una lista delle spese sostenute nel periodo oggetto di rendicontazione. **Tale Fondo di Dotazione avrà**

complessivamente un tetto massimo pari a € 160.000,00.= o.f.e., per l'intera durata dell'appalto e rappresenta una quota non comprimibile, perciò non sottoposta ad un eventuale ribasso di gara. Tutte le spese verranno rendicontate sulla base dei costi reali effettivamente sostenuti.

Gli acquisti dovranno essere fatti, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 36/2023, nel rispetto dei criteri ambientali minimi, ove pertinenti a seconda della tipologia di beni acquistati, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, 11 aprile 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 1126 e 1127 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 10 – SUBAPPALTO

10.1 È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023. Non può essere, tuttavia, affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni, poiché trattasi di contratto ad alta intensità di manodopera, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

10.2 In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte del Servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

In ragione delle specifiche caratteristiche delle prestazioni d'appalto, che prevedono attività in favore di un target di utenza fragile e che impongono alla Stazione appaltante una rigorosa e puntuale verifica circa l'andamento e il buon esito delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, co. 17 D.Lgs. n. 36/2023, si specifica che le prestazioni oggetto di subappalto in ogni caso non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto.

10.3 L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

10.4 L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10.5 Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

11.1 E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

11.2 E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

11.3 Ai fini dell'opponibilità della cessione alla Stazione Appaltante è necessario il rispetto delle condizioni di cui all'Allegato II.14 (art. 6) al D.lgs. 36/2023.

11.4 Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

11.5 L'Amministrazione comunale potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

ART. 12 - ANTICIPAZIONE

12.1 Ai sensi dell'articolo dell'articolo 125 del D.Lgs 36/2023, è prevista in favore dell'appaltatore, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo calcolato sul valore contrattuale delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti ed è corrisposta entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativamente a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. Ai fini del decorso del suddetto termine di quindici giorni si considera l'eventuale avvio d'urgenza dell'esecuzione dell'appalto.

12.2 Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo del citato art. 125, co. 1.

12.3 L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

12.4 L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

12.5 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, al netto dell'IVA, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma della prestazione;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia prestata deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", con particolare riferimento allo "Schema tipo 1.3".

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

13.1 All'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto d'appalto, è richiesta la presentazione di garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a copertura degli oneri correlati al mancato od inesatto adempimento da parte dell'appaltatore del contratto.

13.2 In caso di garanzia definitiva presentata sotto forma di garanzia fideiussoria essa deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", con particolare riferimento allo "Schema tipo 1.2".

13.3 La garanzia ha durata temporale pari alla durata del contratto ed è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117 co. 8 D.Lgs. n. 36/2023.

13.4 La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in fase di esecuzione del contratto sia stata escussa parzialmente o totalmente.

ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI

14.1 Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

14.2 Il RUP conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria tiene conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI, senza tabacchi) come pubblicata dall'ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

14.3 Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la Stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

14.4 Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate nel limite del 80% della stessa variazione e sono al netto delle revisioni già precedentemente accordate.

ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

15.1 Competono all'Amministrazione Comunale la vigilanza ed il controllo delle attività. In particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dell'appalto e il rispetto della normativa vigente.

15.2 Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

15.3 I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta di gara. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche nelle sedi di attuazione del progetto per il tramite di propri incaricati, per l'accertamento della regolare esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle normative vigenti.

15.4 La Stazione appaltante individua il Direttore dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 114 D.Lgs. n. 36/2023, con i compiti declinati dall'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del presente appalto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'aggiudicatario.

ART. 16 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

16.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 121 co. 1 del D.Lgs 32/2023 in ordine alla sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121, co. 2, del D.Lgs n. 32/2023, il RUP può ordinare la sospensione delle attività per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso all'appaltatore e ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientra anche la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente.

16.2 Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore.

ART. 17 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

17.1 Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il ritardo pregiudichi l'utilità della prestazione per l'Amministrazione comunale. In questo secondo caso, si applica quanto previsto dal successivo comma 3.

17.2 L'importo complessivo delle penali di cui al precedente comma 1 non può superare complessivamente il 10% dell'importo dell'appalto. Resta salvo il risarcimento del maggior danno da comprovarsi da parte dell'Amministrazione comunale.

17.3 In caso di violazione parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti e specificatamente descritti nel presente Capitolato, nonché dal Progetto tecnico presentato in sede di gara, l'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno da comprovarsi da parte dell'Amministrazione, applicherà le penali di seguito indicate:

OGGETTO		Importo penalità
1	Per ogni mancata prestazione dovuta verrà applicata una penale diversificabile a seconda della gravità dell'inadempimento valutata dalla Stazione Appaltante, fino ad un massimo di:	€ 1.000,00
2	Per ogni rilevazione di prestazione svolta in modo "non conforme", rispetto a quanto previsto dal Capitolato e/o nel Progetto tecnico verrà applicata una penale diversificabile a seconda della gravità dell'inadempimento valutata dalla Stazione Appaltante, fino ad un massimo di:	€ 500,00

17.4 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora le inadempienze di cui al precedente comma e le relative penali nel complesso siano pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto, o anche in misura inferiore laddove l'inadempimento sia grave ai sensi dell'art. 1455 c.c..

17.5 L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.

17.6 Il Comune di Venezia procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE IN DANNO

18.1 Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 co. 1 del D.Lgs. 36/2023.

18.2 Costituiscono causa di risoluzione del Contratto - con conseguente facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dall'art. 122, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 -, i seguenti casi:

- mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi, trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'aggiudicatario;

- inadempimento grave alle disposizioni del RUP/DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- fallimento, liquidazione giudiziale o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto, del presente Capitolato e alle specifiche contenute nel Progetto tecnico presentato, fermo restando quanto previsto dall'art. 17;
- ogni altra grave inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e ss.;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;
- negli altri casi previsti dalla legge.

18.3 Il contratto è, inoltre, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che l'operatore economico concorrente, in sede di gara, dovrà dichiarare di rispettare, e, dunque, di non trovarsi nella condizione prevista dalla citata disposizione in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

18.4 La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di concludere la procedura d'appalto senza l'aggiudicazione qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

18.5 Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all'esecuzione in danno come segue:

- affidando i servizi di completamento, tenendo conto della differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi in contratto e l'ammontare lordo dei servizi utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa ponendo a base di una nuova gara gli stessi interventi;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- tutti gli eventuali ulteriori maggiori costi relativi alla nuova procedura di gara/affidamento;
- tutti gli oneri per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione delle prestazioni, compresi i danni occorsi in conseguenza della mancata tempestiva ultimazione del Progetto.

ART. 19 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

19.1 L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

19.2 Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.

19.3 L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 2010, e, in particolare, tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

19.4 I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o

postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

19.5 Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **CIG A00F96C528** e il **CUP** .

19.6 Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

19.7 I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

19.8 Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

19.9 In sede contrattuale, le parti dovranno assumere gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica. In particolare, la fattura elettronica, deve essere conforme all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, l'aggiudicatario, si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici: **CIG A00F96C528** e il **CUP** ; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 20 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

20.1 L'aggiudicatario, nel caso in cui il presente appalto venga finanziato da fondi strutturali UE realizza azioni di comunicazione e informazione finalizzate a rendere visibile il sostegno dell'Unione Europea, dello Stato membro e dello specifico Programma Nazionale. L'aggiudicatario deve assicurare che il destinatario finale dell'intervento sia informato in merito al finanziamento ricevuto, secondo le specifiche che verranno meglio dettagliate a seguito di aggiudicazione.

ART. 21 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

21.1 A compenso degli oneri assunti dall'appaltatore, spetta un corrispettivo mensile, tenuto conto che i Servizi di cui all'art. 4: Unità di strada a bassa soglia diurna e - Accoglienza diurna devono essere garantiti dal 01/11/2023, mentre i Servizi di cui all'art. 4: Unità di strada a bassa soglia notturna e Accoglienza notturna devono essere garantiti dal 05/03/2024.

21.2 Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione comunale avverrà mediante atto dispositivo su presentazione di regolari fatture elettroniche mensili entro 30 giorni dal loro ricevimento.

21.3 Le fatture potranno essere presentate solo ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte, come indicato dal successivo art. 22 , e dovranno obbligatoriamente essere inseriti i seguenti dati:

- **CIG A00F96C528 e CUP;**
- Codice univoco di riferimento UFWX64
- Intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - Venezia
- Codice Fiscale 00339370272
- estremi identificativi del Contratto cui la fattura si riferisce;
- numero fattura;
- data di fatturazione;
- importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- oggetto dettagliato;
- il periodo di riferimento delle prestazioni effettuate;
- estremi identificativi del conto corrente (nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 19 del presente Capitolato).

21.4 Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico della Ditta aggiudicataria e di quant'altro dalla stessa dovuto ai sensi dell'art. 17.

21.5 Con i corrispettivi di cui sopra si intendono integralmente compensati dall'Amministrazione comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, e quant'altro sia necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, compreso qualsiasi onere espresso o non espresso dal presente Capitolato inerente e conseguente al Servizio di cui si tratta.

21.6 Nel caso in cui l'appaltatore sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ciascuna impresa raggruppata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente alle prestazioni eseguite, che dovranno recare gli elementi di cui al precedente comma 3.

ART. 22 - RENDICONTAZIONE

22.1 L'appaltatore è tenuto a rendicontare fornendo puntualmente il dettaglio del servizio reso attraverso la presentazione di:

- Scheda sintetica/report quotidiano:
 - sulle accoglienze notturna e diurna al termine del turno;
 - contenente i dati quantitativi delle persone contattate e/o accolte nello svolgimento delle unità di di strada notturna e diurna;
- Sintetico report settimanale quantitativo e qualitativo sul totale delle persone accolte/contattate e le attività svolte;
- Report mensile sull'attività svolta, i dati quantitativi dei servizi resi, delle persone accolte con specifiche sul target;
- Relazione completa finale al termine dell'affidamento

22.2 Dovranno essere rappresentate le eventuali variazioni rispetto all'attività programmata e le cause che hanno determinato tali variazioni e le eventuali integrazioni del servizio che si siano rese necessarie per far fronte alle situazioni di pericolo o emergenza.

22.3 Con riferimento all'utilizzo del fondo di dotazione, di cui all'art. 9 del Capitolato, deve essere presentata, unitamente alla fattura, una lista delle spese sostenute nel periodo oggetto di rendicontazione con allegate pezze giustificative.

22.4 La rendicontazione di cui al presente articolo dovrà essere trasmessa mezzo pec.

22.5 Il Comune di Venezia si riserva di chiedere documentazione integrativa qualora esigenze di monitoraggio lo richiedano, anche in ragione della specifica fonte di finanziamento dell'appalto.

22.6 Il mancato rispetto degli obblighi rendicontativi di cui al presente articolo, che corrispondono ad obblighi contrattuali specifici in capo all'appaltatore, comporta l'applicazione delle penali da inadempimento di cui all'art. 17 e può comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 19 .

ART. 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

23.1 Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

23.2 La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura.

23.3 Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei Servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

23.4 L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente comma.

23.5 Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

23.6 In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

23.7 Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

23.8 L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

ART. 24 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R N. 62 DEL 16/4/2013 E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENEZIA

24.1 L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di Comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023 e ss.mm.ii..

24.2 A tal fine l'Amministrazione comunale trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette Deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna.

24.3 La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. e del Codice di comportamento interno sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del contratto.

24.4 L'Amministrazione comunale verifica l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 25 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 81/2008

25.1 L'appaltatore, nonché l'eventuale subappaltatore, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

25.2 L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro - ivi compresi i Protocolli anticontagio Covid-19 in essere presso la Stazione Appaltante - e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

25.3 L'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in sede di gara.

25.4 Sono rilevabili rischi da interferenza ed è prevista l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

A tale scopo, pertanto, in adempimento agli obblighi di cui al comma 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si allega documento Sez. 01 "Informazioni per l'appaltatore sui rischi esistenti nelle sedi oggetto dell'appalto" (**Allegato 1**).

25.5 In adempimento al comma 3 art. 26 del D.Lgs 81/2008, prima dell'inizio dell'attività sarà svolta una riunione di cooperazione e coordinamento (Sez. 04 "Verbale di cooperazione e coordinamento" - **Allegato 4**).

In adempimento all'art. 26 co. 2, l'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro 10 gg dall'affidamento, la Sez. 03 "Informazioni per il committente" (**Allegato 2**).

25.6 A seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, ed in considerazione di quanto previsto nei punti precedenti, i **costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso** si quantificano in **€ 166,70.= (Allegato 3)**.

25.7 Al fine di ridurre alla fonte i rischi biologici connessi all'attività oggetto d'appalto, prima dell'avvio quotidiano delle attività e al termine delle stesse è prevista la pulizia degli ambienti, a carico del Comune di Venezia.

25.8 Restano in carico al datore di lavoro dell'aggiudicatario l'adozione di idonee misure di prevenzione e protezione inerenti i rischi della propria attività ed ogni ulteriore obbligo di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. al fine di garantire salute e sicurezza dei propri lavoratori, anche in considerazione del particolare target d'utenza.

ART. 26 - CLAUSOLA SOCIALE

26.1 L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione, per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, ovvero il CCNL indicato nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse tutele, o tutele equivalenti, di quello indicato dalla Stazione appaltante e come da dichiarazione di cui all'art. 11, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

26.2 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse o equivalenti tutele del CCNL da quest'ultimo applicato.

26.3 L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'**Allegato 5**.

26.4 Le Ditte concorrenti dovranno presentare un **progetto di assorbimento del personale** già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, redatto considerando l'**Allegato 5** del presente Capitolato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della Clausola sociale di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento, trattamento economico, etc.).

26.5 È fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla Stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione della propria offerta nel rispetto della clausola sociale.

26.6 La mancata presentazione del progetto di assorbimento, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con conseguente esclusione dalla gara.

26.7 Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

ART. 27 – PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA

27.1 L'aggiudicatario è tenuto, ai sensi dell'art. 57 co. 1 del D.Lgs n. 36/2023, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel rispetto della normativa di riferimento.

27.2 Le Ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta, ai sensi dell'art. 102 co. 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023, le modalità con le quali danno concreta applicazione agli impegni assunti, ai sensi del comma 1.

ART. 28 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

28.1 L'aggiudicatario è tenuto a comportamenti improntati a previdenza e cautela per evitare il verificarsi di danni a persone, animali o cose sia nell'espletamento dell'appalto, sia conseguentemente a esso.

28.2 È fatto obbligo, parimenti, all'aggiudicatario di stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della sottoscrizione del Contratto, polizza di RCT e RCO avente per oggetto e richiamando espressamente nella "Descrizione del rischio" il medesimo oggetto del contratto, per un massimale unico e per sinistro non inferiore a **€ 4.000.000,00.=** e con validità non inferiore alla durata del Contratto.

28.3 La polizza dovrà, inoltre, ricomprendere i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da questi detenute, con massimale non inferiore a **€ 500.000,00**

28.4 In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, già attivata, avente le medesime caratteristiche di cui ai punti che precedono. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto, nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il presente contratto, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l'intera durata del contratto stesso.

28.5 La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'avvio delle prestazioni e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.

28.6 Rimane inteso che la Ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze di copertura.

ART. 29 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

29.1 L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL indicato in sede di offerta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dello stesso.

29.2 Gli stessi obblighi di cui al precedente comma sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dalla ditta subappaltatrice.

29.3 La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

29.4 Si applica quanto disposto dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013 e ss.mm.ii. nonché quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.

29.5 Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

29.6 Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, secondo quanto previsto dall'art. 11 co. 6 del D. Lgs. 36/2023, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua e salvo quanto previsto dal suindicato comma in punto di rilascio del DURC e approvazione del certificato di verifica di conformità.

ART. 30 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 196/2003 E SS.MM.II. E AL REGOLAMENTO 2016/679/UE

30.1 L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

30.2 Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

30.3 In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'aggiudicatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

30.4 Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati deve essere comunicato in sede di gara.

ART. 31 - RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI

31.1 L'appaltatore accetta di essere designato quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") e si impegna a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile"), quale insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto, incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation – "GDPR") ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa in esso richiamata.

31.2 Il Responsabile esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

31.3 Il Responsabile esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del Contratto.

31.4 In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR, il Responsabile è tenuto a:

a. effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;

b. tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;

c. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire la corretta esecuzione del Contratto;

d. non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;

e. garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;

f. tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;

31.5 Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:

a. implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID	MISURE DI SICUREZZA
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity
7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es..vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.).
8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato (ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento)
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.

15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
16	Gestione della distruzione/formattazione di hardware

b. mantenere ogni ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;

c. far sì che le predette misure siano idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;

d. verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle;

e. procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;

f. assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare stesso di procedere ad un DPIA;

g. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR;

h. procedere alla notifica alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;

i. predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali "Data breach", la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;

l. astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;

m. avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec:agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;

n. avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec:agenziacoesionesociale@pec.comune.venezia.it per concordare congiuntamente il riscontro;

o. predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;

p. mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;

31.6 Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copia di eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.

31.7 Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, par.4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

a. la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;

b. il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;

c. la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

31.8 Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel Contratto.

31.9 Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l'inadempimento del punto h del precedente comma 4 del presente articolo e' causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 32 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

32.1 Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo (si v. l'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) e registro, copie del contratto e dei documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione dell'appalto.

ART. 33 - CONTROVERSIE

33.1 Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione dell'appalto il Foro competente è quello di Venezia.

ART. 34 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

34.1 Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Allegati:

1. Documento rischi interferenziali Sez. 01 "Informazioni per l'appaltatore" e relativi allegati
2. Documento rischi interferenziali Sez. 03 "Informazioni per il Committente"
3. Documento rischi interferenziali Sez. 02 – Stima dei costi per la sicurezza;
4. Documento rischi interferenziali Sez. 04 – Verbale di cooperazione e coordinamento;
5. Elenco del personale ai fini della clausola sociale.